

Profumo di Bethania APS

Verbale Assemblea straordinaria dei soci

Il giorno 13 settembre 2022 alle ore 20:45 presso l'oratorio di Bonacina in via G. Galilei 32 a Lecco si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Profumo di Bethania APS per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica statuto

Sono presenti i soci con cariche nel direttivo:

Presidente: Renata Zuffi

Segretaria: Alberta Dozio

Vice-presidente: Katia Negri

Vice-presidente: Carola Giabbani

Tesoriere: Luca Marani



Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso scritto recapitato tramite e-mail in data 30 agosto 2022 e che sono presenti n. 12 soci su 16, dichiara che, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare un nuovo statuto sociale. Il Consiglio Direttivo, infatti, ha ritenuto che la nostra associazione, costituita a Lecco in data 26 gennaio 2020, debba procedere ad apporre le modifiche al testo statutario per renderlo rispondente ai requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Le modifiche allo statuto sono le seguenti:

- **Art. 6., comma 2:** eliminata la parola "maggiorrenne" dopo "persone fisiche". Ne risulta:
 1. Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che, condividendo gli ideali, si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e a osservare il presente statuto. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo settore senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
- **Art. 8, comma 2, lettera b:** aggiunta la dicitura "il voto dei soci minorenni è espletato dai soggetti esercenti la potestà genitoriale" dopo "...per delega". Ne risulta:
 - b) [I soci hanno diritto a] partecipare all'Assemblea con diritto di voto in proprio o per delega; il voto dei soci minorenni è espletato dai soggetti esercenti la potestà genitoriale;
- **Art. 10, comma 1:** aggiunte le diciture "Ogni associato ha diritto di voto" dopo "straordinaria." e "il voto dei soci minorenni è espletato dai soggetti esercenti la potestà genitoriale" dopo "un solo voto". Ne risulta:
 1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato ha diritto di voto e dispone di un solo voto; il voto dei soci minorenni è espletato dai soggetti esercenti la potestà genitoriale. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
- **Art 10, comma 6:** aggiunta la dicitura "È ammessa la riunione online tramite videoconferenza" dopo "rappresentanti". Ne risulta:

Profumo di Bethania – C.F. 92079680135 – www.profumodibethania.com

profumodibethania@gmail.com





6. Il L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. È ammessa la riunione online tramite videoconferenza.

- **Art 11, comma 6:** aggiunta la dicitura "È ammessa la riunione online tramite videoconferenza" dopo "destinatari". Ne risulta:

7. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 5 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite mail, oppure inoltrata altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. È ammessa la riunione online tramite videoconferenza.

- **Art 12, comma 1:** aggiunto ad inizio del comma la dicitura "Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio". Ne risulta:

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio; dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto, nominato dal Consiglio direttivo a maggioranza dei voti, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo. Al termine della lettura di ogni articolo l'Assemblea è chiamata alla discussione alla modifica, se necessaria.

Dopo la lettura dei n° 16 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. L'Assemblea con voto unanime delibera di

APPROVARE

il nuovo statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Si procede con la sottoscrizione dello Statuto e del presente atto.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 22:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Lecco, 13 settembre 2022

Presidente, Renata Zuffi

Segretaria, Alberta Dozio

Firme dei soci presenti

	FATOU DIAKHATÉ
	ISCOMO ANZICHINI
	Potuzo Paola
	Adriana Volsed
	di h h

STATUTO

Art.1 – Costituzione

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: "Profumo di Bethania APS". L'associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), è apolitica e aconfessionale.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.
4. L'associazione ha sede legale via Francesca Manzoni 8, 23900 Lecco (LC). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria; è data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione e informando l'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli uffici competenti. L'assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.

Art.2 – Scopi e attività

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e opera in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Ai sensi dell'art 5 del codice del terzo settore l'associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività d'interesse generale:
 - a) Interventi e servizi sociali, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
 - d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 52, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
 - i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
3. In particolare, l'associazione ha le seguenti finalità:
 - a) promuovere l'arte come strumento di relazione e inclusione sociale, accessibile a tutti;
 - b) implementare e mantenere attiva una rete sociale sul territorio per promuovere autonomie di vita, sociali e lavorative;
 - c) promuovere con modalità inclusive la conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio;
 - d) realizzare incontri finalizzati all'aggregazione anche di persone con bisogni specifici (disabili, anziani, etc.);
 - e) promuovere dell'attività del volontariato nel territorio di appartenenza;
 - f) promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio in cui opera l'associazione.
4. L'associazione persegue i propri obiettivi mediante le seguenti attività:
 - a) momenti ricreativi di indirizzo laboratoriale per il tempo libero di persone che rientrano nelle fasce deboli (persone con disabilità e le loro famiglie, persone in situazione di disagio sociale e le loro famiglie) con lo scopo di aumentare il livello di autonomia del singolo, stimolare la cura del sé, dare sollievo alle famiglie e attivare le buone pratiche di accoglienza comunitaria;
 - b) corsi, stage, seminari, laboratori, conferenze, mostre, rassegne e incontri socioculturali in ottica inclusiva;
 - c) incontri di diffusione della conoscenza dei beni culturali (visite guidate a mostre, musei, siti di interesse storico-artistico, incontri seminariali, incontri laboratoriali, ecc.) mediante la realizzazione di esposizioni temporanee o permanenti;
 - d) momenti di incontro e condivisione, sia di tipo ludico-ricreativo, sia di tipo artistico-culturale finalizzati a ridurre le disuguaglianze, garantendo eguali possibilità di aggregazione tra individui caratterizzati da fragilità (famiglie, anziani, bambini, adulti, giovani e disabili, etc.) e non;
 - e) mostre per promuovere le attività artistiche e ricreative dell'associazione e per valorizzare il volontariato come pratica sociale;
 - f) incontri legati alla conoscenza del patrimonio culturale mediante attività laboratoriali inclusive e attività artistico-culturali con la realizzazione di opere d'arte condivise per valorizzare il territorio di appartenenza.
5. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:
 - a) Stipula di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private;
 - b) Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
 - c) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
 - d) Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarie le attività.
6. Le attività di cui sopra sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei soci o delle persone aderenti agli enti associati.
7. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari.



L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 3 – Attività diverse

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Art. 4 – Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 5 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote sociali;
 - b. contributi pubblici;
 - c. contributi privati;
 - d. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e. rendite patrimoniali;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
 - i. corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k. altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - l. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
3. Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1 Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.
5. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso, insieme alla relazione di missione, è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato. Nella relazione di missione viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 dlgs 117-17, oltre che rappresentate le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
6. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 13, 87 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6 – Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che, condividendone gli ideali, si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e a osservare il presente statuto. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. Gli enti partecipano alla vita associativa attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.



Art. 7 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati al Consiglio Direttivo.
2. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Possono essere soci dell'Associazione per le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.
4. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.
5. Sono escluse partecipazioni alla vita associativa puramente temporanee.
6. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo che delibera in merito comunicando l'ammissione all'interessato; le eventuali rigetti devono essere motivate, comunicati entro 30 giorni all'interessato e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci. Ricevuta la comunicazione di rigetto, l'interessato ha 60 giorni di tempo per chiedere che si pronunci l'assemblea nella prima seduta utile.
7. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
8. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso o per scioglimento.
9. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
10. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:
 - a) mancato versamento della quota associativa per un anno;
 - b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
11. Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.
12. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
13. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
14. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
15. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
16. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
17. La quota sociale è annuale e non è trasmissibile, né rivalutabile, né restituibile in caso di recesso, scioglimento, decesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 8 – Doveri e diritti degli associati

1. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione. I soci sono obbligati a:
 - d) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - e) attivarsi per perseguire gli scopi associativi compatibilmente con le proprie disponibilità;
 - f) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - g) versare la quota associativa. Questo contributo non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'assemblea annualmente.
2. I soci hanno diritto a:
 - a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto in proprio o per delega; il voto dei soci minorenni è espletato dai soggetti esercenti la potestà genitoriale;
 - c) accedere alle cariche associative presentando la propria candidatura alle cariche sociali;
 - d) esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
 - e) Recedere in ogni momento;
 - f) Essere informato sulle attività dell'associazione.
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata a causa del loro incarico.



Art. 10 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato ha diritto di voto e dispone di un solo voto; il voto dei soci minorenni è espletato dai soggetti esercenti la potestà genitoriale. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato. Non può essere conferita delega a un membro del consiglio direttivo. Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano, è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione il pluralismo e l'uguaglianza dei soci. indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
 - a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - g) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
 - h) fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.
4. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi tramite email o con altro mezzo elettronico che ne certifichi la ricezione da parte del destinatario almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e seconda convocazione.
5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. È ammessa la riunione online tramite videoconferenza.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
8. L'assemblea straordinaria di modifica dello Statuto delibera con la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci e il voto favorevole della maggioranza. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
9. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
10. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
11. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 11 – Il Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla graduatoria dei primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Se questa fosse esaurita, si procede a convocare un'assemblea per l'elezione dei nuovi membri.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
3. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.



4. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente e uno o più un Vice-Presidenti.
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
In particolare, il Consiglio direttivo ha il compito di:
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
 - g) gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
 - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
 - m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
 - n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
 - p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
 - q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.
5. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
6. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 5 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite mail, oppure inoltrata altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. È ammessa la riunione online tramite videoconferenza.
7. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 12 – Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio; dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto, nominato dal Consiglio direttivo a maggioranza dei voti, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
2. Il presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;



- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in assenza, dal membro più anziano.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente previa convocazione del Consiglio Direttivo per la delibera di conferimento dell'incarico di presidente temporaneo.

Art.13 – Il segretario

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art.14 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 15 – Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 16 – Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore (dlgs 117-2017).

Firme

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]
FATOU DIAKHATE

[Firma]
GRACOMO ANGHILERI

[Firma]
Pettino Panni

[Firma]
Adrianablsrecl

[Firma]



Profumo di Bethania

Profumo di Bethania – www.profumodibethania.com